



TRIBUNALE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Ufficiale dei Fornitori di cui il Tribunale di Messina intende dotarsi.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per *Albo Ufficiale Fornitori* l'elenco delle imprese, individuali e/o collettive e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, all'esecuzione di lavori da svolgere in economia ed in procedura ristretta semplificata, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
- per *Codice dei Contratti pubblici*, il Decreto Legislativo n.36/2023;
- per *Fornitore/i*, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 2.

L'istituzione dell'Albo Ufficiale Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento:

- a) dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici;
- b) dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, comprovati mediante iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. relativa alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, o, per i professionisti, mediante iscrizione all'albo di appartenenza.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Tribunale di Messina per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per il Tribunale, Stazione appaltante, uno strumento utilizzabile, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento.

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 2

E' istituito l'Albo Ufficiale Fornitori del Tribunale di Messina.

L'Albo dei Fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia richieste dal Tribunale di Messina, quale stazione appaltante.

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di ordine generale ex art. 94 D. Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023.

L'Albo Ufficiale Fornitori è utilizzato dal Tribunale di Messina per l'espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione I): Fornitori di Lavori
- Sezione II): Fornitori di Servizi
- Sezione III): Fornitori di Beni

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macro categorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di lavori, servizi e beni.

Art. 4

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori i soggetti di cui all'art. 65 del Codice dei Contratti.

Art. 5

Per conseguire l'iscrizione all'Albo Ufficiale Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento.

Nella domanda d'iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.

Tale domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.tribunale.messina@giustiziacert.it

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuto a malfunzionamenti elettronici o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6

Per essere iscritti all'Albo Ufficiale Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicate:

1. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente alla categoria merceologica d'interesse (con relativo numero e data d'iscrizione), con indicazione dei soggetti che compongono l'Impresa, dell'assenza di procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali,

negli ultimi cinque anni, nonché di dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali.

2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre previste dal Codice dei contratti. Il fornitore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il fornitore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

3. nel caso di attività che richiedano requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs 36/2023, l'operatore economico dovrà possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

4. dichiarare il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;

5. dichiarare obbligatoriamente il possesso delle attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;

6. dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

7. dichiarare il possesso degli eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione;

La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato anche mediante controllo a campione e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 7 – Accoglimento dell'istanza

1. Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell'Albo Fornitori del Tribunale di Messina, che verrà pubblicato sul sito istituzionale “ www.tribunale.messina.it”.

2. Il Tribunale comunicherà a mezzo PEC il solo rigetto della domanda alle imprese escluse dall'albo, evidenziando i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento, mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione.

3. Nel caso di domanda incompleta il Tribunale richiederà alle imprese le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate.

Art. 8 – Validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori e aggiornamenti

1. Le imprese rimarranno iscritte nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione.

2. L'Albo dei Fornitori sarà aggiornato due volte all'anno nei mesi di novembre e aprile, inserendo i nuovi fornitori che presenteranno regolare istanza al Tribunale di Messina ovvero apportando variazioni e/o integrazioni alle imprese già iscritte.

3. All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, le Imprese iscritte all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il mantenimento dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento.

All'iscrizione delle imprese idonee si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo del Protocollo generale del Tribunale di Messina. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori e durata di iscrizione

1. La cancellazione dall'Albo dei Fornitori delle ditte/imprese iscritte avverrà in caso di:

- ☐ Perdita dei requisiti di iscrizione;
- ☐ Accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di forniture e/o servizi (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio ecc.);
- ☐ Declinazione, per più di due volte, dell'invito a partecipare a gare senza fornire valide motivazioni alla rinuncia.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento presidenziale/dirigenziale e viene comunicata all'Impresa.

3. L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. Il Tribunale di Messina si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

Art. 10 – Scelta del fornitore

1. L'inclusione delle Imprese nell'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo del Tribunale di Messina nei confronti delle stesse, le quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitate nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi.

2. L'Albo può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto ovvero altra procedura prevista dal D. Lgs. 36/2023.

3. Nella effettuazione di indagini di mercato e/o gare per l'esecuzione di forniture in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie.

4. Nel caso in cui l'albo non presenti imprese iscritte nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, il Tribunale di Messina potrà individuare le imprese da invitare al di fuori dell'albo fornitori secondo le modalità previste dalla normativa a seconda del tipo di selezione o gara da effettuare.

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo. Con l'invio della domanda di ammissione, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 13 – Pubblicità – Entrata in vigore

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Tribunale di Messina "www.tribunale.messina.it";

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Messina.

Art. 14 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

La Presidente del Tribunale

Dott.ssa Olga Tarzia

Allegati

A. Modulo di domanda

B. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

I B cause automatiche;

II B cause non automatiche.

